

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4228-ter

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
(ANDREOTTI)

E DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI  
(PRANDINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(CIRINO POMICINO)

COL MINISTRO DELLE FINANZE  
(FORMICA)

COL MINISTRO DEL TESORO  
(CARLI)

COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
(DONAT-CATTIN)

COL MINISTRO DELL'AMBIENTE  
(RUFFOLO)

COL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO  
(MISASI)

E COL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE  
(CONTE)

—

Disposizioni in materia di acquedotti

---

*(Già articoli 11 e 12 del disegno di legge n. 4228, stralciati, con deliberazione dell'Assemblea, nella seduta del 14 dicembre 1989)*

---

## DISEGNO DI LEGGE

### CAPO I

#### ARTT. 1-10.

.....  
.....  
.....

### CAPO II

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACQUEDOTTI

#### ART. 11.

1. È autorizzata nel triennio 1990-1992 la contrazione di mutui per l'ammontare massimo di lire 2.300 miliardi per il finanziamento di interventi urgenti di costruzione, ampliamento, adeguamento, ristrutturazione e potabilizzazione di acquedotti.

2. A tal fine, le regioni e gli enti autorizzati alla gestione degli acquedotti, per quanto di rispettiva competenza, nonché le società a prevalente partecipazione pubblica sono autorizzate a contrarre mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti, con onere di ammortamento a totale carico dello Stato, fino al complessivo importo di lire 500 miliardi nel 1990, lire 1.000 miliardi nel 1991 e lire 800 miliardi nel 1992. Una quota non inferiore al cinquanta per cento dell'ammontare dei mutui di cui sopra è riservata ad interventi da realizzare nei territori di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64.

3. Relativamente alle opere ricadenti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome il ricorso al mutuo è autorizzato in misura non superiore al cinquanta per cento della spesa necessaria.

4. Per l'anno 1990 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni e ai loro consorzi mutui ventennali per un importo complessivo di lire 135 miliardi con onere di ammortamento a totale carico dello Stato, per l'adeguamento e il potenziamento degli impianti di depurazione, l'integrazione del sistema di collettamento fognario, il completamento delle reti fognarie e il risanamento dei corpi idrici a debole ricambio che interessano le aree urbane e che risultano collegate al fiume Po. I mutui devono essere destinati esclusivamente alla realizzazione degli impianti sopra indicati ricadenti in territori dichiarati aree ad elevato rischio di crisi ambientale compresi nella parte terminale del bacino idrografico del Po. I programmi e le priorità delle opere da realizzare sono definiti dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni interessate, sentiti le amministrazioni provinciali e i comuni che presentano la domanda alla Cassa depositi e prestiti.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 70 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 180 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando gli appositi accantonamenti.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

#### ART. 12.

1. Entro quarantacinque giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il CIPE, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane, stabilisce i requisiti di ammissibilità degli interventi da finanziare ai sensi del articolo 11, comma 1, ivi

incluso l'ammontare minimo dell'importo di ciascun progetto, nonché i criteri di priorità, le modalità ed il termine, previsto a pena di decadenza, dal diritto di accesso ai benefici. Le regioni e le province autonome, tenuto conto degli indicati criteri e sulla base degli elaborati inoltrati dai soggetti di cui all'articolo 11, presentano al Ministero dei lavori pubblici i progetti per l'ammissione al finanziamento. Con la stessa deliberazione il CIPE fissa, altresì, modalità di controllo periodico sullo stato di avanzamento degli interventi e di verifica finale della loro esecuzione.

2. Il Ministero dei lavori pubblici, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di ammissibilità, procede all'istruttoria tecnico-economica dei progetti ai fini della verifica del rispetto dei criteri prioritari fissati dal CIPE, mediante la loro sottoposizione all'esame e al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, il Ministro dei lavori pubblici determina, con proprio decreto, l'elenco degli interventi per i quali è autorizzata la concessione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti, con l'indicazione del finanziamento assentito.

3. La consegna dei lavori, certificata da apposito verbale da trasmettere al Ministero dei lavori pubblici, deve avvenire entro sei mesi a decorrere dalla data di concessione del mutuo. In caso di mancato rispetto del termine di cui sopra, il Ministro dei lavori pubblici dispone la revoca del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti e provvede contestualmente a nuove autorizzazioni di mutui sulla base delle somme rese disponibili a seguito delle revoche disposte.

4. Con la deliberazione di cui al comma 1, il CIPE determina altresì la quota di finanziamenti, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 11, comma 1, da destinare alla esecuzione di opere relative ad acquedotti a carattere interregionale.

CAPO III

ART. 13.

.....  
.....  
.....

CAPO IV

ART. 14.

.....  
.....  
.....